



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES

ORDINANZA N. 39/2022

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Torres:

- VISTA:** la propria Ordinanza n. 82/2016 in data 22.12.2016, con la quale è stato approvato il Regolamento di sicurezza del porto e della rada di Porto Torres;
- VISTA:** la propria ordinanza n.47/2017 in data 18.08.2017, con la quale è stato approvato il Regolamento del porto di Stintino;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 52/08 in data 09.09.2008, con la quale è stato approvato il Regolamento del Porto di Castelsardo;
- VISTA:** la precedente Ordinanza 37/2021 in data 06.08.2021 ;
- CONSIDERATA:** la nota carenza di posti di ormeggio destinati alle unità da pesca, nonché l'esigenza di monitorare costantemente gli spazi disponibili in banchina, al fine di soddisfare, per quanto possibile, le esigenze di ormeggio di volta in volta avanzate, nell'arco delle 24 ore, da unità da pesca in transito;
- RITENUTO** necessario disporre in tempo reale della situazione aggiornata afferente alla presenza in porto delle unità da pesca oggetto del presente provvedimento Ordinativo
- RITENUTO:** necessario, altresì, conoscere la presenza nel Golfo dell'Asinara di unità da pesca in navigazione non solo per la verifica del rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di pesca marittima ma anche per poter all'occorrenza disporre di esse quali risorse SAR da utilizzare in operazioni di ricerca e soccorso finalizzate alla tutela e alla salvaguardia della vita umana in mare;
- RITENUTO:** inoltre necessario dettare disposizioni atte a garantire la massima sicurezza della navigazione all'interno del porto di Porto Torres, al fine di scongiurare pericolose situazioni di traffico nelle fasi di ingresso/uscita dallo stesso, nonché di evitare potenziali disagi dovuti al congestionamento del VHF del Canale 16;
- VISTI:** gli articoli 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

O R D I N A

Articolo 1

È fatto obbligo alle unità da pesca, siano esse in transito o stanziali, **autorizzate ad esercitare**, secondo quanto riportato nei documenti abilitativi alla pesca marittima:

- con gli attrezzi “reti a strascico a divergenti (OTB)”, “reti gemelle a divergenti (OTT)” e/o “sfogliare – rapidi (TBB)”;
- con gli attrezzi “reti a circuizione a chiusura meccanica” (PS) e “reti a circuizione senza chiusura” (LA);
- la pesca autorizzata alla cattura delle specie pelagiche quali tonno rosso (*thunnus thynnus*), tonno alalunga (*thunnus alalunga*) e pesce spada (*xiphias gladius*);
- la pesca scientifica;

di comunicare alla Sala operativa della Capitaneria di Porto di Porto Torres, l'ingresso e l'uscita dai porti di Porto Torres, Castelsardo, Stintino e Isola Rossa, mediante Vhf canale 16 o telefonicamente al n. 079-515151, indicando il motivo del movimento (ad esempio: pesca/rientro, sbarco, trasferimento, lavori) oltre al nominativo e al numero d'iscrizione

Tutte le altre unità da pesca, superiori ai 10 metri di lunghezza, che non rientrano nelle categorie sopra specificate dovranno comunicare l'ingresso e l'uscita dai porti di Porto Torres, Castelsardo, Stintino e Isola Rossa esclusivamente tramite mail della Sala Operativa di Porto Torres so.cpportotorres@mit.gov.it.

Articolo 2

Comunicazione tramite VHF e telefono

Per le unità in ingresso la chiamata o la comunicazione telematica deve avvenire ad una distanza di almeno un miglio nautico dalle ostruzioni del porto.

Per le unità in uscita subito dopo aver mollato gli ormeggi e, comunque, prima di aver raggiunto l'imboccatura del porto.

Comunicazione telematica tramite e-mail

Per le unità in ingresso la comunicazione telematica (e-mail) deve avvenire ad una distanza di almeno un miglio nautico dalle ostruzioni del porto.

Per le unità in uscita subito dopo aver mollato gli ormeggi e, comunque, prima di aver raggiunto l'imboccatura del porto.

Articolo 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro illecito amministrativo ovvero reato, è punito, ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione

Articolo 4

La precedente ordinanza 37/2021 in Preambolo citata è abrogata.

Porto Torres, data di apposizione firma digitale

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
C.F. (CP) Gabriele PESCHIULLI

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82 e ss.mm.